



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI SANTA MARGHERITA LIGURE

ORDINANZA N. 196 / 2004

Il Capo del Circondario Marittimo di Santa Margherita Ligure;

VISTA la propria precedente Ordinanza n. 125/ 2003 emanata in data 19.08.2003, relativa alla disciplina della viabilità nel porto di Chiavari;

VISTE Le nuove proposte formulate dall'Ufficio Locale Marittimo di Chiavari con foglio prot. n. 1895 in data 15.11.2004

CONSIDERATA la necessità di emanare nuove disposizioni concernenti la disciplina della circolazione stradale all'interno del porto di Chiavari, aperta all'uso pubblico

VISTI gli articoli 16, 68, 81 e 1174 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione (parte marittima);

VISTO il Decreto Legislativo n. 285 in data 30.04.1992 approvazione del Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni, in particolare il punto 7 dell'art. 6 concernente la potestà conferita al Capo del Circondario Marittimo di emanare Ordinanze per regolamentare la circolazione veicolare nelle aree portuali;

VISTO il D.P.R. n. 495 in data 16.12.1992 recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;

VISTO il Decreto Legislativo n. 340 in data 10.03.1993 recante Modifiche al Nuovo Codice della Strada, in particolare l'art. 12 (espletamento del servizio di Polizia Stradale);

CONSIDERATO che le aree portuali ai fini della classificazione di cui all'art. 2 del Nuovo Codice della Strada hanno caratteristiche che le ricomprendono nella definizione di cui al punto 3 lett. f) "strade locali;

RITENUTO opportuno, nelle more della emanazione del provvedimento di destinazione d'uso delle varie aree portuali, da concepirsi d'intesa tra l'Amministrazione Comunale, in qualità di Concessionario dell'approdo turistico e l'Autorità Marittima, apportare alcune modifiche alla disciplina della viabilità portuale del porto di Chiavari;

ORDINA

ART. 1

È approvato il Nuovo Regolamento relativo alla Circolazione stradale all'interno del porto di Chiavari nel testo allegato alla presente Ordinanza. Esso entra in vigore a far data dal 15 DICEMBRE 2004

ART. 2

L'Ordinanza n. 125/2003 emanata da quest'Ufficio in data 19.08.2003, citata in premessa, è abrogata con l'entrata in vigore della presente Ordinanza.

ART. 3

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza.

ART. 4

I Contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca altro e/o più grave reato o illecito, saranno puniti con le sanzioni previste dal Codice della Strada e, relativamente alla violazione del divieto di accesso in porto, ai sensi dell'art. 1174 – 1° comma – del Codice della Navigazione.

Qualunque fatto dal quale conseguano limitazioni anche temporanee o parziali alla operatività portuale, sarà sanzionato in forza delle disposizioni del Codice della Navigazione.

Santa Margherita Ligure, 07.12.2004

***IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
f.to T.V.(CP) Gregorio de Falco***

***L'ORIGINALE E' STATA FIRMATA DAL
CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO***

***IL NOSTROMO
Primo Maresciallo Np. Mario TALARICO***

Nuovo Regolamento
relativo alla
circolazione Stradale
all'interno del porto di
Chiavari

ART. 1

DEFINIZIONE DI AREA PORTUALE.

E' considerata area portuale tutta la zona così come si presenta chiusa e delimitata da reti, muri dei box, cancelli e sbarre mobili di accesso.

ART. 2

ACCESSO SOSTA E FERMATA NELLE AREE PORTUALI

1 - ACCESSO LATO PONENTE

- a) divieto di transito eccetto autorizzati;***
- b) divieto di segnalazione acustiche;***
- c) divieto di transito agli acceleratori di velocità;***
- d) divieto di transito per i veicoli aventi una altezza superiore a 2,80 metri;***
- e) velocità massima consentita Km 30/h;***

(comma modificato dall' ordinanza n. 01/2006 del 11/01/2006)

l' accesso è interdetto da barriere mobili, comandate automaticamente tramite appositi lettori di tessere magnetiche, ovvero dagli uffici della Direzione del porto.

2 - ACCESSO LATO LEVANTE

- a) dare la precedenza per i veicoli in uscita dal porto all' intersezione con largo Ravenna;***
- b) divieto di fermata davanti ai cancelli di accesso al porto e alle zone "E" ed "F";***
- c) l'accesso è interdetto mediante cancelli apribili esclusivamente dal personale della Direzione del porto per motivi di soccorso, pronto intervento o per ditte che forniscono i locali del c.c. "Centro Commerciale" o effettuano la movimentazione o il trasporto di imbarcazioni. Questi mezzi ad esclusione di quelli di soccorso e pronto intervento dovranno esporre sul parabrezza apposito tagliando rilasciato dalla Direzione del Porto;***

(comma modificato dall' ordinanza n. 01/2006 del 11/01/2006)

3 - PONTILI

- a) divieto di transito a tutte le categorie di veicoli, eccetto i mezzi di servizio.***

4 - BANCHINA LATO PONENTE

- a) nel tratto tra l' intersezione con la banchina lato monte e il pontile n° 4 sono istituiti n° 13 stalli di sosta a spina per autovetture, n° 13 stalli di sosta riservati ai motocicli, regolamentati, sosta consentita 72 ore;***
- b) istituito n° 2 stalli di sosta, regolamentato 15 minuti con disco orario nei pressi della direzione del porto;***

- c) obbligo di fermarsi e dare precedenza (stop) all'intersezione con la banchina lato monte e la rampa di accesso lato ponente;*
- d) divieto di fermata lungo il ciglio di banchina per una profondità minima di 2 metri;*
- e) senso unico alternato;*
- f) divieto di sosta per autocarri, autocaravan e caravan;*
- g) nel tratto compreso tra il pontile n° 4 e l'albero dei segnali è istituita un'area di sosta non sorvegliata riservata agli autorizzati (Zona B) e n° 8 stalli di sosta riservati ai motocicli, regolamentati, sosta consentita 72 ore;*
- h) dalla torre di controllo alla testata del molo di sottoflutto divieto di fermata con rimozione forzata (area di manovra);*
- i) sul molo di sottoflutto adiacente alla torre di controllo istituiti n° 6 stalli di sosta riservati ai veicoli in uso alla Direzione del porto con orario 00–24.*

5 - BANCHINA LATO MONTE

- a) fermarsi e dare la precedenza (stop) all'intersezione con la banchina lato ponente e la rampa di accesso lato ponente;*
- b) istituiti n° 2 stalli di sosta riservati invalidi in fregio ai box n. 2 e 36;*
- c) istituito n° 1 stallo di sosta riservato al carico e scarico merci max 15 minuti con orario 08-13 / 15-19 in fregio al box n° 18;*
- d) istituiti n° 2 stalli di sosta riservati alla Croce Rossa Italiana in fregio al box n° 7, con orario 00-24;*
- e) istituiti n° 5 stalli di sosta riservati alla Capitaneria di Porto in fregio ai box n° 13, 14 e 15 con orario 00-24;*
- f) istituiti n° 50 stalli di sosta a pettine per autovetture regolamentati, sosta consentita 72 ore;*
- g) istituiti n° 4 stalli di sosta riservati ai motocicli, regolamentati, sosta consentita 72 ore in fregio al box n° 36;*
- h) divieto di fermata lungo il ciglio della banchina per una profondità minima di 2 metri;*
- i) divieto di sosta per autocarri, autocaravan e caravan;*
- j) doppio senso di circolazione;*
- k) all'altezza del locale civico n° 40 è installata una rotatoria per inversione del senso di marcia per gli automezzi che provengono dal lato ponente e che non sono titolari di autorizzazione che consente loro di oltrepassare la stessa rotatoria;*

(comma modificato dall'ordinanza n. 01/2006 del 11/01/2006)

- l) sul lato monte nel tratto compreso tra il box n° 38 e il box n° 52, è istituita un'area di sosta non sorvegliata riservata agli autorizzati (Zona B).*

6 - ACCESSO, SOSTA ALL'AREA E BANCHINA LATO LEVANTE OLTRE LA ROTATORIA

Possono accedere esclusivamente:

- a) gli utenti con posto barca o posto auto privato assegnato lungo la banchina di levante;***
- b) i titolari ed i fornitori degli esercizi commerciali del c.d. "centro commerciale" autorizzati dalla Direzione del Porto***
- c) sono istituiti n° 3 stalli di sosta per autovetture regolamentati sul lato ponente della rampa sottostante il cancello lato levante del Porto Turistico;***
- d) sulla diga foranea e relativa banchina denominata "ZONA T" sono istituiti n° 5 stalli di sosta per autovetture, retrostanti il tratto di banchina destinata all'ormeggio delle unità dei pescatori professionisti e n° 30 stalli di sosta per autovetture regolamentati, nell'area retrostante il tratto di banchina destinato all'ormeggio delle unità in transito;***

(commi (c) e (d) aggiunti come da ordinanza n. 160/2009 del 01/09/2009)

E' fatto divieto:

- a) di fermata lungo il ciglio della banchina per una profondità minima di metri due;***
- b) di fermata lungo il muro di levante;***
- c) di fermata in corrispondenza dei locali destinati a servizi igienici;***

Tutti gli automezzi che superano la rotatoria devono essere in possesso di apposito tagliando rilasciato dalla Direzione del Porto e riferito esclusivamente all'area di levante.

Detto tagliando deve essere esposto in modo ben visibile sul parabrezza.

(comma modificato dall' ordinanza n. 01/2006 del 11/01/2006)

ART. 3

NORME DI CARATTERE GENERALE

a) PERMESSI DI ACCESSO

Gli Autoveicoli Autorizzati dalla Direzione del porto all'accesso, alla sosta o fermata nelle aree di parcheggio del porto dovranno esporre in modo ben visibile sul parabrezza il tagliando di autorizzazione in corso di validità, rilasciato dalla Direzione del porto.

La stessa Direzione del porto inoltre provvederà a comunicare all'Ufficio Locale Marittimo di Chiavari l'elenco aggiornato dei permessi di accesso e sosta rilasciati , con cadenza almeno mensile.

b) SOSTA VIETATA / INTRALCIO ALLA CIRCOLAZIONE

I veicoli che accedono all'area portuale senza la preventiva autorizzazione delle Direzione del Porto, senza esporre il permesso di accesso, saranno sanzionati secondo il disposto dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, 2° comma.

I veicoli che sostano nell'area portuale fuori dalle strisce segnaletiche orizzontali saranno sanzionati secondo le norme di cui al Codice della Strada.

In caso di intralcio alla viabilità, o alle attività portuali si procederà alla rimozione forzata.

I veicoli parcheggiati fuori dalla strisce segnaletiche di parcheggio, nella zona di levante oltre la rotatoria saranno sanzionati a norma del 2° comma dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

I veicoli che transiteranno oltre la rotatoria senza essere in possesso dell'apposita autorizzazione rilasciata dalla Direzione del Porto o senza esporla in modo ben visibile sul parabrezza, saranno sanzionati a norma del 2° comma dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

(comma modificato dall' ordinanza n. 01/2006 del 11/01/2006)

c) VELOCITA'

All'interno delle aree portuali non dovrà essere superata la velocità di 30 (Trenta) chilometri orari.

d) CIGLIO BANCHINA

Esclusivamente ai fini del presente provvedimento, è vietata la circolazione , la sosta e la fermata nelle aree portuali ad una distanza inferiore a mt. 2 (due) dal ciglio di banchina, destinato esclusivamente ad operazioni tecnico nautiche e portuali.

e) NORME PER I MEZZI DI SOLLEVAMENTO E TRASPORTO UNITA'

durante l'utilizzo dei mezzi per lo svolgimento di operazioni di alaggio, e trasporto di unità nelle aree portuali, le Ditte e Società addette, devono, con proprio personale, provvedere a delimitare la zona interessata, con apposita recinzione e far in modo che i veicoli che eventualmente sopraggiungano siano temporaneamente fermati o deviati, al fine di arrecare pericolo e danni.

ART. 4

Il Comune di Chiavari , in qualità di concessionario, è onerato dell' installazione e della manutenzione, in perfetto stato di efficienza, in tutta l'area portuale dei cartelli stradali monitori e della segnaletica orizzontale e verticale necessaria secondo le presenti disposizioni, a norma del Codice della Strada e del relativo Regolamento, riportando sul retro dei cartelli gli estremi di questa Ordinanza.

Santa Margherita Ligure, 07.12.2004

***IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
T.V.(CP) Gregorio de Falco***

***L'ORIGINALE E' STATA FIRMATA DAL
CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO***

***IL NOSTROMO
Primo Maresciallo Np. Mario TALARICO***